



Comune di Pietra Ligure

RIVIERA DELLE PALME



Regolamento per
l'applicazione della Tassa per
lo smaltimenti dei rifiuti
solidi urbani interni

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 105 del 13.09.1994.

- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 29 del 26.03.2008.

- modificato con deliberazione di Consiglio Comunale N° 89 del 19.12.2008.

INDICE

ARTICOLO 1 -	ISTITUZIONE DELLA TASSA.....	3
ARTICOLO 2 -	SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA.....	3
ARTICOLO 3 -	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO.....	3
ARTICOLO 4 -	PRESUPPOSTI, SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DELLA TASSA.....	3
ARTICOLO 5 -	ESCLUSIONI DALLA TASSA.....	3
ARTICOLO 6 -	COMMISURAZIONE DELLA TASSA.....	5
ARTICOLO 7 -	APPLICAZIONE DELLA TASSA IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	5
ARTICOLO 8 -	PARTI COMUNI DEL CONDOMINIO.....	6
ARTICOLO 9 -	CLASSI DI CONTRIBUENZA.....	6
ARTICOLO 10 -	ESENZIONI.....	7
ARTICOLO 11 -	RIDUZIONI.....	8
ARTICOLO 11 BIS -	AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA - COMPOSTAGGIO DOMESTICO.....	9
ARTICOLO 12 -	TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO.....	9
ARTICOLO 13 -	DENUNCE.....	10
ARTICOLO 14 -	DECORRENZA DELLA TASSA.....	11
ARTICOLO 15 -	MEZZI DI CONTROLLO.....	11
ARTICOLO 16 -	SANZIONI.....	11
ARTICOLO 17 -	ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE E CONTENZIOSO.....	12
ARTICOLO 18 -	ENTRATA IN VIGORE.....	12

Articolo 1 - Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 198 del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Articolo 2 - Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 198, D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza della raccolta ecc.).

Articolo 3 - Contenuto del regolamento

1. Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.

Articolo 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

Articolo 5 - Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativa:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte

del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

- c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

- a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche strutturali e per destinazione, si, formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione nei termini sotto indicati, fermo, restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

ATTIVITA'	DETAZZAZIONE %
Falegnamerie	10
Autocarrozzerie	10
Autofficine per riparazione veicoli	10
Gommisti	10
Autofficine di elettrauto	10
Distributori di carburante	10
Rosticcerie	10
Pasticcerie	10
Lavanderie	10
Verniciatura	10
Galvanotecnici	10
Fonderie	10

Articolo 6 - Commisurazione della tassa

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché il costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Articolo 7 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è

comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 50% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 100 mt.;
- b) in misura pari al 40% della tariffa se la suddetta distanza supera 100 mt. e fino a 300 mt.;
- c) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori ai 300 mt.;

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 20% della tariffa.

5. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Articolo 8 - Parti comuni del condominio

1. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del C.C., che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art. 1. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono in via esclusiva parti comuni.

2. Abrogato.

Articolo 9 - Classi di contribuenza

Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del

D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal previgente regolamento:

Classificazione delle aree:

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto all'uso cui sono destinate, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

- 1) abitazioni private;
- 2) uffici pubblici, commerciali, professionali;
- 3) esercizi commerciali o negozi in genere, barberie, dehors, parrucchieri;
- 4) stabilimenti balneari;
- 5) stabilimenti industriali ed artigiani;
- 6) alberghi, pensioni, locande, residences, affittacamere con almeno due camere, collegi privati, convitti privati, case di cura, scuole private, sale da ballo, divertimenti e spettacolo, cortili, spazzi pubblici e privati destinati ad attività commerciali ed industriali;
- 7) ospedali, istituti pubblici di ricovero e simili, colonie, altri istituti a scopo esclusivamente assistenziale;
- 8) circoli, sedi di società sportive, partiti, sindacati, associazioni varie, istituti, collettività non comprese in quelle di cui ai numeri precedenti, istituti di culto e simili (in quanto non, esenti);
- 9) campeggi

Articolo 10 - Esenzioni

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) gli edifici adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto;
 - b) le abitazioni occupate dai nuclei familiari con reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore all'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti moltiplicato il numero dei componenti il nucleo familiare di età superiore ad anni 18;

- c) i locali condotti da Istituti di beneficenza, i quali dimostrino di non possedere redditi propri superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- d) i locali destinati alla raccolta e deposito dei libri di biblioteche aperte gratuitamente al pubblico;
- e) gli stabili, e le relative aree, adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune.
2. Le esenzioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 11 - Riduzioni

1. Abrogato.
2. Abrogato.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottonotata nel caso di:
 - a) abitazioni con unico occupante residente: 30%;
 - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
 - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultane dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
 - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: ==%;
 - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: ==%;
 - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art. 67, comma 2) del D.Lgs. 507/1993: ==%.

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Articolo 11 bis - Agevolazioni per la raccolta differenziata - Compostaggio domestico.

1. Per le utenze domestiche, coloro che aderiscono al progetto compostaggio domestico per la riduzione giornaliera dei rifiuti organici (frazioni umide), la tassa è ridotta del 5%.
2. I titolari di tale diritto sono coloro che sono inseriti a cura del Settore Servizi Tecnici Specializzati nell'apposito elenco denominato "Albo compostatori". La decorrenza della riduzione è stabilita dall'anno successivo alla data di consegna della compostiera e dopo che il Settore avrà verificato l'effettivo e corretto utilizzo di tale sistema per la minore produzione dei rifiuti.
3. Per la consegna del biocomposter dovrà essere redatta apposita domanda e consegnata compilata l'apposita autodichiarazione contenente le prescrizioni del caso.
4. In caso di inadempienza alle prescrizioni impartite, si procederà al ritiro del biocomposter con conseguente eliminazione della riduzione.

Articolo 12 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

1. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 100%.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del COSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Articolo 13 - Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

4. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza;

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

5. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Articolo 14 - Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

Articolo 15 - Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Articolo 16 - Sanzioni

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 come sostituito dall'art. 12, comma 1, lett. d),

del D.Lgs. n. 473 del 18/12/1997 "*Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*".

Articolo 17 - Accertamento, riscossione e contenzioso

1. La riscossione della tassa avviene in conformità di quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. 507/1993.

1. Per quanto concerne le procedure di accertamento si applicano le relative disposizioni dell'art. 1, commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006 e dell'art. 71, comma 4 del D. Lgs. 507/93.

2. Il ricorso contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Tributaria Provinciale competente, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.

Articolo 18 - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

2. Il presente regolamento esplica i suoi effetti dal 1° gennaio 2009.